

STATUTO

"GIANLUCA SGUEGLIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita e organizzata, in forma di "Organizzazione di Volontariato" ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito "Codice del Terzo Settore" o anche "CTS"), un'associazione denominata "GIANLUCA SGUEGLIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" in sigla "G.S. ODV".

Articolo 2 - Statuto e Regolamenti

L'organizzazione di volontariato "GIANLUCA SGUEGLIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" - in seguito "associazione" o anche "ODV" - è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa e vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 - Sede

L'associazione ha sede legale nel Comune di Caserta (CE) all'indirizzo attuale di via Pier Paolo Pasolini n. 43.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, è può essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo che ha l'obbligo delle successive comunicazioni agli uffici competenti.

Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.

Articolo 4 - Finalità e attività

L'associazione è una organizzazione di volontariato democratica, apartitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, non ha fini di lucro e si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

La mission dell'associazione è quella di promuovere la cultura della salute partendo dall'idea imprescindibile che il benessere psichico e fisico delle persone è strettamente legato al tema della sostenibilità. Essa infatti si pone come obiettivo quello di tradurre la sostenibilità, sia alimentare che ambientale, in azioni concrete e comportamenti utili alla collettività partendo in particolar modo dall'educazione dei cittadini, di tutte le fasce di età, alla sana e corretta alimentazione, al rispetto dell'ambiente e alla cura di tutto ciò che ci circonda.

L'associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale come indicate dall'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017



Stefano Jurek

Vincentina Flavia

n. 117:

- a) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [art. 5, comma 1 lett. c) del CTS];
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [art. 5, comma 1 lett. d) del CTS];
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281 [art. 5, comma 1 lett. e) del CTS];
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale [art. 5, comma 1 lett. h) del CTS];
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS [art. 5, comma 1 lett. i) del CTS];
- f) riqualificazione dei beni pubblici e/o privati inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [art. 5, comma 1 lett. z) del CTS].

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'associazione intende realizzare le seguenti azioni:

- percorsi educativi che si propongono di sensibilizzare cittadini di tutte le fasce di età a stili di vita nuovi e sostenibili, a una sana e corretta alimentazione e all'educazione ambientale;
- eventi e attività culturali, anche in collaborazione con altre associazioni, Enti pubblici e privati, che contribuiscono a rafforzare il sentimento di appartenenza dei giovani alla identità storica e culturale del proprio territorio e contemporaneamente ne promuovono la tutela e la salvaguardia;
- attività di ricerca e diffusione di metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;
- attivazione per la nascita di centri pilota per la diagnosi, assistenza e ricerca sulle malattie neurodegenerative;
- divulgazione di risultati di attività di studio relativi al benessere psichico e fisico delle persone, rendendo accessibili articoli, monografie e studi;
- progetti da realizzarsi in convenzione con gli Enti pubblici che, con il coinvolgimento attivo dei cittadini, consentano la nascita di orti sociali di prodotti biologici favorendo

contemporaneamente la cura e la valorizzazione dei beni comuni;

- attività educative-formative-culturali rivolte a persone in situazione di svantaggio volte a prevenire lo scivolamento in situazioni di marginalità, favorendone il benessere fisico e psicologico;

- assistenza e supporto morale a famiglie ed a persone affette da malattie neurodegenerative.

Per il raggiungimento di tale scopo potranno essere utilizzate tutte le risorse che i soci sapranno creare o trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione potrà collaborare con altri enti aventi finalità analoghe.

L'associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari ed in particolare potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi così come indicato nell'articolo 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 5 - Durata

La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art 7 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 8 - I Soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condivi-



Verifica di...

dono lo spirito e gli ideali. Sono ammessi all'associazione, nel più assoluto rispetto delle norme di democrazia partecipativa, tutte le persone fisiche, senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, credo politico, condizione economica e sociale, titolo di studio o altra qualifica professionale e/o lavorativa, che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Possono aderire Organizzazioni di volontariato ed altri Enti del Terzo Settore purché il numero di questi ultimi non sia superiore al cinquanta per cento del totale degli Enti associati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone fisiche o tre Organizzazioni di Volontariato. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, esso va integrato entro un anno.

Gli aspiranti soci devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'associazione;
- b) accettare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- c) prestare la propria opera in maniera gratuita e volontaria per sostenere l'attività.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'associazione; l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di un'eventuale esclusione il destinatario di tale provvedimento può ricorrere per iscritto all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio, fermo restando, in ogni caso, il diritto del socio di ricorrere alla giustizia ordinaria.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni con gli altri soci e con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o morosità nel pagamento della quota associativa, se prevista.

La morosità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti

dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Articolo 10 - Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di partecipare alla gestione dell'associazione medesima attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli Organi Direttivi.

I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto a partire dal momento dell'iscrizione all'associazione.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti soci spetta l'esercizio libero ed incondizionato dell'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

Il socio è tenuto a:

- corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, nemmeno dal beneficiario. Ai soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

Il versamento della quota sociale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 11 - Copertura assicurativa

Così come stabilito dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione è tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 12 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;



Handwritten signature

Verifica Clara R. 12

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (facoltativo, diviene obbligatorio nei casi specificati nell'art. 25 del presente statuto);
- l'Organo di revisione (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Articolo 13 - Composizione dell'Assemblea

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione e ne è l'organo sovrano.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati.

Articolo 14 - Competenza

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'ODV;
- sulla nomina e la revoca del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'ODV e su tutto quanto demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca del Presidente
- nomina e revoca del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento;
- sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'ODV.

Articolo 15 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo - anche fuori della sede sociale purchè in Italia - ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio comunicato (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio).

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita **in forma totalitaria** quando ad essa partecipano tutti i Fondatori e Partecipanti nonchè tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo se nominato.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.



Verpflichtung

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E' possibile l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 18 - Nomina e composizione Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri variabile da tre (3) ad cinque (5) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche oppure fra i soggetti associati degli enti associati ed indicati da questi ultimi. Si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

I consiglieri durano in carica tre (3) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione con l'ingresso del primo dei non eletti; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ratifica la nomina. Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi

ne erano a conoscenza.

Articolo 19 - Competenza

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare il Consiglio:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'ODV, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- delibera sulle attività diverse a norma dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
- nomina e revoca collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- conferisce e revoca procure;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 20 - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno due terzi (2/3) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità



Roberto Juree

Versaffulio

prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Articolo 21 - Il Presidente

Al Presidente spetta il potere di firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, la rappresentanza dell'ODV può essere attribuita anche ad un altro Consigliere. Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Al Presidente dell'ODV compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'ODV; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione; in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'ODV, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 22 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 23 - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'ODV.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'ODV.

Articolo 24 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'ODV provvedendo alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione della relativa documentazione.

Predisporre lo schema del bilancio consuntivo redatto secondo la normativa vigente e corredato di opportune relazioni contabili.

Provvede alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

La funzione del Tesoriere potrà essere svolta anche dal Presidente, dal Segretario o dal vice-presidente.

Articolo 25 - L'organo di controllo e/o di Revisione

L'assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo che può essere monocratico o collegiale, costituito in quest'ultimo caso da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Se all'Organo di controllo fosse assegnata anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti devono essere nominati tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, se applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del CTS;
- attesta che il bilancio della fondazione, se redatto nei casi previsti dall'art. 14. (Bilancio sociale) del CTS, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad



Roberto Juretti

Vincentina

atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari.

I membri dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di Organo di controllo collegiale, le riunioni possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può nominare un Revisore Legale. La nomina del Revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 (Revisione legale dei conti) del CTS.

La funzione di Revisore legale è esercitata da una persona fisica o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

La responsabilità del Revisore legale è regolata dall'art. 28 del CTS.

Al Revisore legale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e 2399 cod. civ..

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 26 - Libri dell'associazione

L'associazione tiene:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro quindici (15) giorni dalla presentazione della richiesta formale al Presidente.

Articolo 27 - Bilancio consuntivo ed esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'ODV nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

L'ODV redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'ODV con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro duecentoventimila (220.000,00) può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Nella relazione di missione, in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, dovrà essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, così come da art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Se il Bilancio Consuntivo dell'ODV è composto da ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad un milione (1.000.000,00) di euro, l'ODV è tenuta a redigere il bilancio sociale, che dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel proprio sito internet. Il bilancio sociale dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se l'ODV chiuderà il Bilancio consuntivo con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui dovrà in ogni caso rispettare quanto indicato dall'articolo 14, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 28 - Personale e/o risorse retribuite

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 29 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo



Thelma Jucelino

Vittorio Lare Rina

di utilizzo del patrimonio

All'ODV è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, come previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

L'ODV ha obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 30 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'ODV è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere del RUNTS è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 31 - Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta (60) giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 32 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla Legge 6 giugno 2016 n. 106 articolo 1, comma 2, lettera b) ed al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.